

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 951-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FRAU)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione oggetto della presente ratifica è diretta ad evitare che un medesimo cespite sia assoggettato ad imposizione, al contempo, nel territorio delle due Parti contraenti e a prevenire le evasioni fiscali.

La struttura della Convenzione ricalca gli schemi ormai consolidati affermatasi in materia nella prassi internazionale sulla scorta delle indicazioni dell'OCSE.

La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone residenti in uno o ambedue gli Stati rispettivamente contraenti, mentre quella oggettiva è rappresentata, per l'Italia, dall'IRPEF, dall'ILOR e dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dalle corrispondenti imposte individuate nell'ordinamento tributario ucraino.

Principio cardine al quale si conforma la Convenzione è quello della non discrimina-

zione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato contraente non vengono assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni ed obblighi correlati diversi o più onerosi rispetto al trattamento applicabile ai cittadini dello stesso Stato che si trovino nella medesima situazione.

In aggiunta a ciò, appare apprezzabile la previsione di procedure semplificate per i rimborsi delle imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte nei casi in cui il diritto alla percezione di tali imposte sia limitato alla stregua delle disposizioni pattizie in esame.

Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FRAU, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

29 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole richiamando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nella normativa di esecuzione previsioni che permettano il coordinamento delle disposizioni contenute nella Convenzione con la disciplina vigente.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

29 gennaio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

